Principali novità del pacchetto di semplificazione EUDR

Lo scorso 4 maggio la Commissione europea ha pubblicato un pacchetto di semplificazione con l'obiettivo di chiarire l'attuazione del Regolamento e ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.

Il pacchetto ha dato seguito all'impegno assunto dalla Commissione nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro della clausola di revisione per la semplificazione e chiarisce ruoli e obblighi delle aziende lungo le catene di approvvigionamento EUDR.

Il pacchetto di semplificazione comprende nuove FAQ, linee guida aggiornate, una relazione al Parlamento e al Consiglio, e un progetto di atto delegato sul campo di applicazione dei prodotti. La Commissione stima una **riduzione del 75% dei costi annuali di conformità**, da 8,1 a circa 2 miliardi di euro. I benefici ambientali stimati restano pari a circa 7 miliardi l'anno, con 208.000 ettari di deforestazione evitata e 49 milioni di tonnellate di emissioni risparmiate.

Il testo del regolamento non sarà ulteriormente modificato. La Commissione europea ha infatti dichiarato ufficialmente di non ritenere appropriato proporre ulteriori modifiche al testo legislativo di base.

L'applicazione resta fissata al **30 dicembre 2026 per grandi e medie imprese**, e al **30 giugno 2027 per micro e piccole**. Tuttavia, per tutti i soggetti che commercializzano legno e prodotti derivati già disciplinati dall'EUTR, indipendentemente dalla dimensione aziendale (micro, piccole, medie o grandi imprese), l'EUDR si applicherà dal 30 dicembre 2026. L'EUTR viene ufficialmente abrogato dall'EUDR, ma continua ad applicarsi per un periodo transitorio per evitare vuoti normativi sul legno già raccolto o immesso sul mercato. Per i prodotti che rientravano già nel vecchio regolamento, le tempistiche dipendono dalla data di raccolta (produzione) e dalla data di immissione sul mercato UE. Per il legno raccolto prima del 29 giugno 2023: se viene immesso sul mercato UE tra il 30 dicembre 2026 e il 30 dicembre 2029, continua a essere soggetto all'EUTR. Se viene immesso sul mercato dal 31 dicembre 2029, deve invece rispettare l'EUDR. Il legno raccolto dopo il 29 giugno 2023 se immesso sul mercato dopo il 30 dicembre 2026, deve essere conforme all'EUDR. Per i prodotti che rientrano nel periodo transitorio e quindi ancora nel regime EUTR, non è necessario presentare alcun DDS nel Sistema informativo.

Quali sono le imprese coinvolte dal Regolamento e come cambiano gli obblighi secondo le recenti modifiche?

1. **Operatori a monte**: l'operatore a monte è il soggetto che immette **per la prima volta** un prodotto interessato, sul mercato dell'Unione europea o lo esporta (escluso il caso di operatore a valle, ossia di prodotto che si intende esportare già coperto, per ogni suo componente, da dichiarazione di dovuta diligenza); mantiene e assume la responsabilità totale della conformità del prodotto: deve effettuare una due diligence completa (raccolta di informazioni, valutazione del rischio e

mitigazione del rischio) ed è obbligato a presentare una Dichiarazione di Due Diligence (DDS) nel sistema informativo europeo prima dell'immissione sul mercato EU (importazione o immissione di prodotto di origine nazionale). Inoltre, deve obbligatoriamente trasmettere il numero di riferimento della propria DDS al cliente diretto (primo attore a valle). Solo se si approvvigiona da un paese classificato "a basso rischio", beneficia di una due diligence semplificata (esonero dalla valutazione e mitigazione del rischio), se sussistono anche le condizioni indicate all'art. 13, par. 1 (come il basso rischio di commistione con prodotti di origine sconosciuta o aventi origine in paesi o parti di paesi ad alto rischio o rischio standard).

2. **Nuova categoria MSPO**: micro/piccoli operatori primari (MSPO) di Paesi a basso rischio che immettono merci interessate sul mercato UE, che essi stessi hanno coltivato, raccolto o prodotto (come agricoltori, proprietari e imprese forestali che commercializzano legname di produzione propria) potranno presentare una DDS una tantum e semplificata, utilizzando l'indirizzo postale o i riferimenti catastali, in alternativa alle coordinate di geolocalizzazione. Questo regime beneficia soprattutto i piccoli produttori dell'UE: non si applica agli importatori dell'UE né, nella pratica, alla maggior parte dei piccoli produttori dei paesi terzi, che continuano quindi a dover fornire geolocalizzazione precisa, oltre alle prove di legalità, ai clienti dell'UE.

3. **Operatori a valle e commercianti**: È per questa categoria che le modifiche di fine 2025 e il pacchetto di semplificazione dell'aprile 2026 introducono i maggiori alleggerimenti. Un soggetto che trasforma un prodotto già coperto da una DDS è un "Operatore a valle", mentre chi rivende senza trasformare è considerato un "Commerciante". Questi soggetti non hanno più l'obbligo di rifare una due diligence né di presentare una nuova DDS nel sistema. Inoltre, non sono tenuti a verificare di propria iniziativa se il proprio fornitore sia un operatore. Devono raccogliere e conservare per 5 anni le informazioni sui propri fornitori e clienti e solo il primo anello a valle (che acquista direttamente dall'importatore/operatore a monte) deve raccogliere e conservare il numero di riferimento della DDS. Gli anelli successivi non devono più raccogliere né trasmettere tale numero. Se l'impresa non è una PMI, deve comunque registrarsi nel sistema informativo, e qualora venga portata alla sua attenzione una "preoccupazione fondata" (es: allerta ONG,

rapporto investigativo), deve verificare che la due diligence sia stata effettuata a monte e informare le autorità.

La seguente tabella (pubblicata dalla Commissione) offre una panoramica dei diversi obblighi per le imprese a seconda del loro ruolo, della loro posizione nella catena di fornitura e della loro dimensione aziendale.

Table 1: Overview of the 'level' of due diligence obligations by company role, supply chain position and size

Key: Upstream operator (Text Box 1) | Upstream MSPO (Text Box 5) | First downstream operator/trader (Text Box 4) | Subsequent downstream operator/trader

Company role	Action	Applicable Products	Due diligence obligations	Engage with the Information System	Responsibility for compliance in relation to due diligence	Action when information suggests product non-compliance	Record keeping requirement	Communicate DDS reference number or declaration identifier to downstream operators/traders	Public reporting requirement
Upstream operator	Places on or exports from Union market	Relevant products	✓✓ Exercise *Art. 4(1)*	✓✓ Submit DDS *Art. 4(2)*	✓✓ Assume and retain *Art. 4(3) and 6(1)*	✓ Inform *(Art. 4(5)*	✓✓ Keep record of DDS *Art. 4(3)*	✓✓ *Art. 4(7)*	✓✓ *Art. 12(3)*[3]
Upstream micro or small primary operator (MSPO)	Places on or exports from Union market	Relevant products that the operator itself has grown, harvested or obtained from or raised on relevant plots of land[1]	✓✓ Exercise *Art. 4(1)*	✓ Submit one-time simplified declaration *Art. 4a(2)*	✓✓ Assume and retain *Art. 4(3) and 6(1)*	✓ Inform *(Art. 4(5))*	✗	✓✓ *Art. 4(7)*	✗
First downstream operator or trader (non-SME)	Places on or exports from Union market (operators) or makes available on the Union market (traders)	Relevant products[2]	✗	✓ Register *Art. 5(2)*	✗	✓✓ Inform and verify *(Art. 5(6))*[4]	✓✓ Collect and keep incl. DDS reference number / declaration identifier *Art. 5(3) (4) and recital 6*	✗	✗
First downstream operator or trader (SME)	Places on or exports from Union market (operators) or makes available on the Union market (traders)	Relevant products[2]	✗	✗	✗	✓ Inform *(Art. 5(5))*	✓✓ Collect and keep incl. DDS reference number / declaration identifier *Art. 5(3) (4) and recital 6*	✗	✗
Subsequent downstream operator or trader (non-SME)	Places on or exports from Union market (operators) or makes available on the Union market (traders)	Relevant products[2]	✗	✓ Register *Art. 5(2)*	✗	✓✓ Inform and verify *(Art. 5(6))*[4]	✓ Collect and keep *Art. 5(3) (4) and recital 6*	✗	✗
Subsequent downstream operator or trader (SME)	Places on or exports from Union market (operators) or make available on the Union market (traders)	Relevant products[2]	✗	✗	✗	✓ Inform *(Art. 5(5))*	✓ Collect and keep *Art. 5(3) (4) and recital 6*	✗	✗

Legend: ✓✓ = **Yes** (Company must fulfil the obligation)
✓ = **Yes** (Company must fulfil reduced obligations)
✗ = **No** (Company does not need to fulfil the obligation, or it is not applicable)

Notes:
1. Or, as regards cattle, on establishments located in that country (Art. 2 (15a) and see FAQ 1.26).
2. For downstream operators this would include relevant products made using relevant products, all of which are covered by a DDS or by a simplified declaration (see FAQ 3.1).
3. Large operators only (see FAQs 5.14 and 9.9).
4. Verification of due diligence is required only in the case of substantiated concerns (Art. 5(6) and see FAQ 3.6.2).

Aspetti aggiuntivi da tenere in considerazione:

1. **Fornitori del mercato UE (Produttori/Esportatori di paesi terzi)**: Pur non essendo direttamente soggetti agli obblighi legali del EUDR (che riguarda gli attori basati nell'UE), sono indirettamente impattati dalle esigenze dei loro clienti europei. Il cuore del regolamento resta invariato: i prodotti forniti devono essere garantiti "a deforestazione zero" (dopo il 31 dicembre 2020), prodotti legalmente e collegati a una o più parcelle precise di terreno. Obblighi indiretti: poiché l'importatore europeo necessita di prove solide, i fornitori dovranno raccogliere e trasmettere le coordinate di geolocalizzazione precise delle parcelle di produzione, nonché i documenti che dimostrino la legalità della raccolta o produzione.

2. **Attori con doppio ruolo (Importatore E Trasformatore)**
   Accade frequentemente che una stessa entità giuridica importi una materia prima, la trasformi e poi rivenda il prodotto finito. Le nuove FAQ (aprile 2026) chiariscono questa situazione di cumulo dei ruoli.
   L'impresa agisce come Operatore a Monte al momento dell'importazione della materia prima (es. tronchi di legno), poi come Primo Operatore a Valle al momento della rivendita del prodotto trasformato (es. legname segato).
   Deve effettuare la due diligence e presentare la DDS al momento dell'importazione doganale, ma non ha l'obbligo di trasmettere il numero di riferimento della DDS al cliente in quanto soddisfa internamente il proprio obbligo di raccolta del numero (poiché i due ruoli coincidono nella stessa entità giuridica), e il cliente diventa un soggetto a valle esonerato da tale raccolta.

3. **Esportatori a valle**: Nel caso in cui un operatore a valle esporti un prodotto pertinente, non è necessario fornire alle autorità doganali alcun numero di riferimento o identificativo della dichiarazione al momento dell'esportazione (cfr. art. 26, paragrafo 4, del regolamento UE); è invece possibile utilizzare un codice doganale specifico che esonera gli operatori a valle dall'obbligo di fornire numeri di riferimento o identificativi della dichiarazione. Ai sensi della FAQ 3.1, un'azienda che acquista legno grezzo (HS 4403) da un proprietario forestale dell'UE e lo esporta in un paese terzo sarebbe considerata un operatore a valle.

4. **Re-importatori**: Se l'importatore è in grado di dimostrare che i prodotti in questione che immette sul mercato dell'UE, o tutti i prodotti in questione in essi contenuti, sono già stati immessi sul mercato dell'UE in precedenza e sono stati quindi sottoposti a un processo di due diligence, può essere considerato un operatore a valle. Solo in questo caso il reimportatore non è tenuto a svolgere la due diligence né a presentare una dichiarazione di due diligence. In questo caso, alla dogana, il reimportatore indica nella dichiarazione doganale il numero o i numeri di riferimento ricevuti dal proprio fornitore o dai propri fornitori. Se non sono stati forniti numeri di riferimento, il reimportatore può utilizzare un numero di riferimento convenzionale, che sarà comunicato dalla Commissione per essere utilizzato nella dichiarazione doganale presentata per la reimportazione.

Ci sono novità sull'ambito di applicazione dei prodotti interessati dal regolamento? Quali sono i prodotti inclusi e quali quelli esclusi? Sì. La revisione dell'Allegato I dell'EUDR introduce alcune novità sull'ambito di applicazione dei prodotti interessati dal regolamento. Il progetto di atto delegato aggiorna la versione presentata lo scorso anno e recepisce i

contributi raccolti durante la consultazione con i portatori di interessi. Il progetto prevede nuove inclusioni di alcuni prodotti a valle, come il caffè solubile e alcuni derivati dell'olio di palma. Propone inoltre diverse esclusioni dall'ambito di applicazione, come il cuoio o gli pneumatici ricostruiti, nonché esenzioni quali campioni di prodotti, i materiali da imballaggio usati per la loro funzione, prodotti usati e di seconda mano e rifiuti. Il progetto di atto delegato è stato aperto a consultazione pubblica fino al primo giugno 2026. Nello specifico:

1. **Vengono inclusi**:
   caffè solubile (estratti, essenze e concentrati, codice SA 2101 11 00);
   lingue di bovini congelate (ex 0206 21 00);
   numerosi derivati dell'olio di palma (tra cui oli idrogenati e chimicamente modificati, glicerolo grezzo, alcoli grassi industriali, ammidi, sali di ammonio quaternari);
   saponi contenenti olio di palma.
2. **Vengono rimossi dall'ambito di applicazione**:
   le voci relative a pelli e cuoio bovino (codici 4101, 4104 e 4107);
   pneumatici ricostruiti e usati (permane l'applicabilità ai soli battistrada nuovi in gomma naturale -ex 4012 90 30-).
3. **Introdotti una serie di precisazioni applicabili all'intera struttura dell'Allegato I**:
   l'aggiunta del prefisso «ex» a numerose voci per limitarne l'applicazione ai soli prodotti effettivamente realizzati con materie prime rilevanti;
   note esplicative che delimitano con precisione le specie coperte per ciascuna materia prima;
   l'esenzione esplicita per campioni e prodotti destinati ad analisi e test;
   l'esclusione per prodotti usati e di seconda mano, rifiuti, materiali di imballaggio monouso e riutilizzabili, e materiali promozionali gratuiti allegati ad altri prodotti.
   A tutte le voci del capitolo 44 (legno) e ai capitoli 47-48 (pasta e carta) vengono sistematicamente aggiunte le esclusioni applicabili.

Cos'è il Progetto di Atto di Esecuzione sul Sistema Informativo EUDR e cosa prevede?
Il Progetto di Atto di Esecuzione sul Sistema Informativo EUDR è un aggiornamento normativo (che modifica il precedente Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/3084) necessario per adeguare il funzionamento tecnico del portale europeo TRACES dedicato al registro delle dichiarazioni di dovuta diligenza alle novità introdotte con il "pacchetto di semplificazione" e agli emendamenti al regolamento di base del dicembre 2025. Il suo scopo principale è tradurre in funzionalità tecniche le semplificazioni legislative, rendendo il sistema più efficiente e meno oneroso per le imprese.
Gli aggiornamenti e la riapertura del portale sono previsti per giugno 2026 ed includeranno

strumenti per la presentazione delle dichiarazioni semplificate (per i micro e piccoli operatori primari), la registrazione di nuovi ruoli utente e altre funzioni come il raggruppamento volontario dei numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza (DDS). Sarà aggiornata anche l'interfaccia di programmazione (Application Programming Interface) per riflettere le nuove funzionalità, permettendo alle aziende di collegare i propri sistemi IT interni direttamente al registro dell'UE.

Quali strumenti o chiarimenti operativi mette a disposizione la Commissione per supportare le aziende nell'adeguamento?
A supporto del processo di due diligence, la Commissione annuncia il lancio entro dicembre 2026 di un repository centralizzato della legislazione rilevante nei vari paesi produttori. La Commissione fornisce strumenti scientifici e cartografici per supportare la tracciabilità fino all'appezzamento di terreno come l'Osservatorio UE sulla deforestazione, una piattaforma che utilizza i servizi di Copernicus per fornire mappe globali sulla copertura forestale al 2020 (data spartiacque del regolamento) e la mappa dei Tipi di Foresta Globale 2020 (GFT 2020). Sul sito ufficiale della commissione saranno disponibili dei training per l'uso del portale TRACES, una volta aggiornato.

Esistono altri strumenti gratuiti o indagini utili agli operatori EUDR?
Sì, ne è un esempio l'EFI Commodity Converter utile per convertire i prodotti nei corrispondenti quantitativi di materia prima. Inoltre, stima la superficie coltivata necessaria utilizzando i dati di resa specifici disponibili.
Dai risultati di un sondaggio condotto da EFI emerge che il 56% delle aziende prevede di ricorrere a un supporto legale esterno per la verifica dei requisiti di legalità. Tale dipendenza da consulenze specialistiche potrebbe rappresentare un elemento di rischio qualora le imprese non fossero in grado di motivare e documentare adeguatamente le proprie conclusioni dinanzi alle autorità competenti.
La certificazione continua a svolgere un ruolo centrale nei processi di verifica della legalità: il 61% delle aziende intervistate dichiara infatti di avvalersi di sistemi di certificazione. Tuttavia, essa viene raramente considerata sufficiente come unico strumento di conformità e deve essere integrata all'interno di un più ampio processo di due diligence.
Particolarmente significativo è infine il dato che evidenzia come numerose imprese non siano ancora pienamente aggiornate sulle modifiche introdotte nel dicembre 2025, nonostante queste abbiano un impatto rilevante, soprattutto per le micro e piccole imprese e per le imprese a valle della filiera di approvvigionamento.

Do you rely on an external service provider in relation to legality?

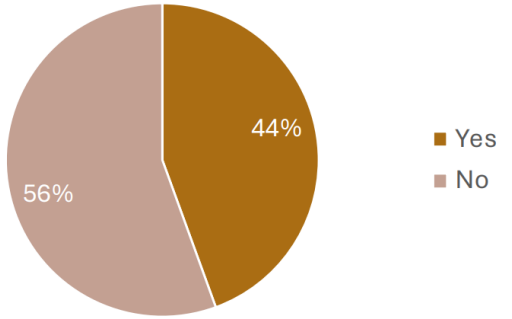
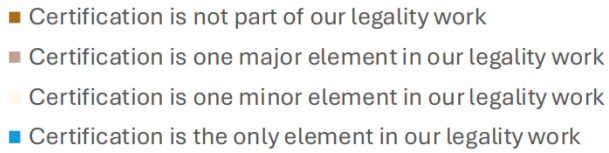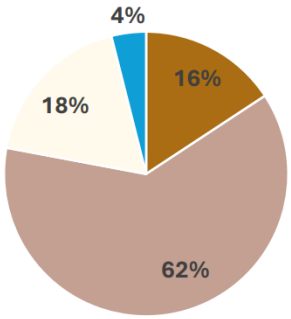
What is your approach to third-party certification?